



REGIONE PUGLIA

Si pubblica il testo aggiornato del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 recante: *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*.

Il testo che segue è aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.2.2021, n. 262 del 10.8.2021, n. 327 del 17.9.2021, n. 380 del 15.9.2022, n. 434 del 25.10.2022, n. 104 del 17.3.2023, n. 127 del 26.3.2024 e n. 158 del 18.4.2024, n. 538 del 17.12.2024, n. 331 del 10.6.2025, n. 442 del 6.8.2025, n. 577 del 5.12.25, n. 6 del 13.1.2026, n. 178 del 1.4.2026 e **n. 242 del 30.4.2026**.

Avvertenza:

Il presente testo aggiornato e corredato di indice è stato redatto dalla Sezione Supporto Legislativo ed è reso disponibile al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni. Pertanto esso non ha valore ufficiale. Hanno valore ufficiale soltanto i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA" Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015;

VALUTATA l'esigenza di contenere i costi degli apparati politici e amministrativi, come peraltro imposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

CONSIDERATO, altresì, che armonizzare i diversi processi connessi ai numerosi ambiti di azione e di interesse politico della Regione, assume un indiscutibile valore strategico anche nell'ottica di una migliore efficienza ed economicità dei processi decisionali;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il nuovo Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,

DECRETA

È adottato l'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale "MAIA 2.0".



REGIONE PUGLIA

INDICE

TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 1 (Principi e finalità)

CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Articolo 2 (Criteri di organizzazione)
- Articolo 3 (Strutture organizzative della Presidenza e della Giunta regionale)

CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE

- Articolo 4 (I Dipartimenti e le altre Strutture apicali)
- Articolo 5 (Sezioni di Dipartimento)
- Articolo 6 (Servizi)
- Articolo 7 (Strutture di Staff e di Progetto)

CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, MANAGEMENT BOARD

- Articolo 8 (Coordinamento dei Direttori di Dipartimento)
- Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)
- Articolo 10 (Management Board)

CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

- Articolo 11 (Istituzione dei Dipartimenti)
- Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)
- Articolo 13 (Segreteria Generale della Presidenza)
- Articolo 14 (Segretariato Generale della Giunta)
- Articolo 15 [soppresso]
- Articolo 15 bis (Struttura autonoma Attuazione del Programma)
- Articolo 15 ter [soppresso]
- Articolo 15 quater (Struttura speciale Cooperazione euro-mediterranea)
- Articolo 15 quinquies (Struttura speciale Autorità di Audit)
- Articolo 15 sexies (Struttura speciale Audit FSE+)
- Articolo 15 septies (Struttura speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile)



REGIONE PUGLIA

- Articolo 15 octies (Struttura speciale Monitoraggio dell'Attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza)
- Articolo 15 novies (Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei)
- Articolo 15 decies (Struttura speciale supervisione controlli interni)
- Articolo 16 (Collegio degli esperti del Presidente)

TITOLO II - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

- Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)

CAPO II - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

- Articolo 18 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)
- Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)
- Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)
- Articolo 21 (Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)
- Articolo 22 (Conferimento dell'incarico di dirigente)
- Articolo 23 (Durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)
- Articolo 24 (Durata degli incarichi dirigenziali e figure analoghe -funzioni vicarie)
- Articolo 25 (Assegnazione obiettivi e risorse)
- Articolo 26 (Responsabilità dirigenziale)

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Articolo 27 (Nuova struttura organizzativa)

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 (Abrogazioni).

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI



REGIONE PUGLIA

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. Il presente atto di alta organizzazione, in applicazione dell'articolo 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, dell'articolo 59 della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e in osservanza dei principi enunciati dal Titolo I della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza.
2. L'organizzazione dell'Avvocatura regionale è disciplinata, in conformità alla Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 18 e nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2, da autonomo Atto di organizzazione e funzionamento approvato dalla Giunta su proposta del Presidente.

CAPO II IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Articolo 2 (Criteri di organizzazione)

1. I criteri di organizzazione adottati rispondono alla necessità di maggiore efficacia ed efficienza, trasparenza e tracciabilità dei processi, coerentemente con le aggregazioni di tematiche nazionali ed europee. Le aggregazioni tematiche regionali costituiscono le attività di strutture apicali denominate Dipartimenti. Ciascuna tematica di rilievo, afferente ad un singolo Dipartimento, è assegnata ad una Sezione di Dipartimento strutturata in un adeguato numero di Servizi. La maggiore efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa è perseguita attraverso una riduzione delle strutture regionali, nei diversi livelli e con l'introduzione di Strutture di integrazione che assicurano coordinamento e unitarietà dei processi. La riduzione del numero delle unità organizzative comporta un potenziamento in ordine a funzioni e a personale assegnato, il tutto finalizzato non solo al contenimento della spesa ma anche al raggiungimento di una maggiore orizzontalità organizzativa. Sono altresì istituite Strutture dirigenziali di Staff con ruoli di tipo straordinario e Strutture dirigenziali di Progetto, in numero contenuto, così da favorire sviluppi progettuali da realizzare nell'ambito delle Agenzie regionali.
2. L'Ente è organizzato secondo i seguenti criteri:
 - rispetto del principio di separazione tra politica e gestione;
 - valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
 - rispetto dei principi di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di programmazione anche mediante revisione periodica dell'assetto organizzativo;
 - articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e strutture temporanee (di progetto);
 - semplificazione dei processi decisionali, secondo i principi della direzione per obiettivi;
 - ampia adattabilità alle dinamiche dell'ambiente di riferimento e crescita delle decisioni da assumere mediante i poteri del privato datore di lavoro;
 - collegamenti orizzontali, attraverso contatti diretti, sistemi informativi inter-funzionali, comitati temporanei, ruoli di integrazione, team di progetto;
 - garanzia di trasparenza e di imparzialità;
 - attenzione alle esigenze dell'utenza in ordine all'accesso agli uffici e verifica della qualità dei servizi prestati;
 - coinvolgimento, motivazione e valorizzazione del personale anche mediante adeguata e costante formazione.
3. La Presidenza assicura le funzioni trasversali di coordinamento per l'attuazione delle politiche regionali sotto il profilo dell'indirizzo politico e dell'azione amministrativa. Nell'ambito della Presidenza il Capo di Gabinetto assicura il



REGIONE PUGLIA

coordinamento dell'indirizzo politico del Presidente e della Giunta; il Segretario Generale della Presidenza esercita il coordinamento dell'azione amministrativa di competenza dei Dipartimenti.

Art. 3

(Strutture organizzative della Presidenza e della Giunta regionale) **(1)**

1. Il Presidente della Giunta Regionale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della Struttura del Gabinetto e della Segreteria Generale della Presidenza.
2. La Giunta Regionale, invece, è supportata dagli uffici del Segretariato Generale ad essa afferente.
3. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta Regionale si articola in:
 - Gabinetto del Presidente
 - Segreteria Generale della Presidenza
 - Segretariato Generale della Giunta Regionale
 - Avvocatura Regionale
 - Strutture autonome
 - Dipartimenti
 - Sezioni di Dipartimento
 - Servizi
 - Strutture di Staff e di Progetto
 - Strutture speciali.

(1) Rubrica e articolo sostituiti con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

CAPO III

IL SISTEMA DI DIREZIONE

Articolo 4

(I Dipartimenti e le altre Strutture apicali) **(2)**

1. Sono istituiti tredici Dipartimenti che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche della Regione, con macro-funzioni strumentali, di coordinamento e di governo dell'intera articolazione organizzativa di competenza.
2. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree omogenee di funzioni. È il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l'esercizio del potere di spesa, l'organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità di un dirigente appartenente ai ruoli regionali o ad una figura esterna, selezionata secondo le disposizioni normative vigenti. La direzione del Dipartimento è affidata al Direttore.
3. Il Gabinetto e la Segreteria Generale della Presidenza sono strutture apicali con funzioni di coordinamento del sistema direttivo dell'organizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e funzioni proprie.



REGIONE PUGLIA

4. Il Segretariato generale della Giunta e l'Avvocatura regionale sono strutture apicali con funzioni proprie non costituenti articolazione di alcun Dipartimento.

Il Segretario Generale della Presidenza e il Segretario Generale della Giunta sono equiparati, ai fini retributivi, al Direttore di Dipartimento.

(2) Articolo sostituito con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 5

(Sezioni di Dipartimento)

1. La Sezione di Dipartimento è un'unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell'ambito del Dipartimento, per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi amministrativo-produttivi. Costituisce il punto di riferimento per l'organizzazione dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il controllo della spesa.

2. La Sezione di Dipartimento ricade strutturalmente e funzionalmente all'interno di un Dipartimento ed è diretta da un dirigente appartenente ai ruoli regionali o, per particolari peculiarità richieste dall'incarico da assegnare, da una figura esterna, secondo norma.

Articolo 6

(Servizi)

1. Il Servizio è un'unità organizzativa specializzata nella gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi interdipendenti. E' articolazione sia del Dipartimento, sia della Sezione ed è caratterizzato da elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

Articolo 7

(Strutture di Staff e di Progetto - Incarichi di consulenza, studio e ricerca) **(3)**

1. Le Strutture dirigenziali di Staff sono Servizi che hanno il compito di assicurare unitarietà, omogeneità ed efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie ed umane assegnate ai Dipartimenti o Strutture analoghe. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ciascun Dipartimento quali:

- il coordinamento e lo sviluppo delle persone;
- l'incremento e l'integrazione dei sistemi informativi;
- la coerenza contabile e giuridica di atti e provvedimenti;
- la verifica dei sistemi di controllo interni ed esterni al Dipartimento;
- i processi di decentramento amministrativo e i processi partenariali;
- la comunicazione e la trasparenza amministrativa.

2. Le Strutture di Progetto, la cui responsabilità è affidata ad un dirigente, curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di Dipartimento, ai Dipartimenti o alle strutture analoghe. Esse provvedono all'attuazione di attività che necessitano di integrazione fra le varie strutture amministrative oppure attivano procedure amministrative straordinarie. Le Strutture di Progetto sono dipendenti dal Dipartimento nel cui ambito



REGIONE PUGLIA

ricadono l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere obiettivi interdipartimentali.

3. Il grado di complessità delle Strutture di Progetto è determinato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sulla base della ponderazione effettuata per Servizi e Sezioni.

4. Le Strutture speciali sono preposte al perseguimento di obiettivi peculiari nell'ambito di particolari materie e settori d'intervento. Esse sono strutture organizzative nelle quali si concentrano specifiche competenze professionali e risorse finalizzate allo svolgimento di funzioni di programmazione, pianificazione, coordinamento e rappresentanza istituzionale. **(4)**

5. Il posto di Responsabile della Struttura speciale non è compreso nella dotazione organica. **(5)**

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di strutture dirigenziali svolgono, su richiesta del Direttore del Dipartimento o Struttura equiparata di afferenza, funzioni di consulenza, studio e ricerca. Con l'atto direttoriale di attribuzione delle funzioni vengono assegnati gli obiettivi, con cadenza annuale. **(6)**

(3) Parole aggiunte con DPGR n. 331 del 10.6.2025.

(4) Comma aggiunto con DPGR n. 262 del 10.8.2021.

(5) Comma aggiunto con DPGR n. 262 del 10.8.2021.

(6) Comma aggiunto con DPGR n. 331 del 10.6.2025.

CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, MANAGEMENT BOARD

Articolo 8

(Coordinamento dei Direttori di Dipartimento) **(7)**

1. Il Coordinamento dei Direttori di Dipartimento è la Struttura di Integrazione che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente, l'attuazione del programma di governo e l'unitarietà dei processi di innovazione e sviluppo dell'amministrazione.

2. Il Coordinamento dei Direttori di Dipartimento opera attraverso direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le strutture di direzione dell'Ente.

3. Il Coordinamento dei Direttori di Dipartimento è presieduto e convocato dal Capo di Gabinetto o, in caso di impedimento, dal Segretario Generale della Presidenza. Ne fanno parte il Segretario Generale della Presidenza, i Direttori di Dipartimento, l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, il Segretario Generale della Giunta e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione. Il Coordinamento opera in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre, su convocazione del Capo di Gabinetto ove ne ravvisi la necessità.

4. Il Coordinamento dei Direttori di Dipartimento conferisce al Direttore competente in materia di organizzazione l'incarico di predisporre, secondo le intese del medesimo Coordinamento, gli atti di istituzione delle Sezioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e alla successiva ratifica del Presidente. Analogamente si procede per la graduazione delle strutture organizzative dirigenziali approvate dal Coordinamento dei Dipartimenti.



REGIONE PUGLIA

5. Il Coordinamento dei Dipartimenti si riunisce con la partecipazione dei soli interessati quando l'attività di integrazione riguarda l'attuazione di specifiche politiche; si riunisce in seduta plenaria quando l'attività di integrazione riguarda questioni generali concernenti l'azione di miglioramento e di innovazione dell'amministrazione nonché l'attuazione della programmazione regionale.

6. Alla seduta plenaria può essere invitato il Segretario Generale del Consiglio Regionale per le materie di interesse comune.

(7) Rubrica e articolo sostituiti con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)

1. La Conferenza delle Sezioni è la Struttura di Integrazione che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali in ogni Dipartimento.

2. E' presieduta dal Direttore del Dipartimento il quale emana direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le Sezioni del Dipartimento.

3. Si riunisce con la partecipazione dei soli Dirigenti di Sezione di Dipartimento interessati quando l'attività di integrazione riguarda l'attuazione di specifiche politiche; si riunisce in seduta plenaria quando l'attività di integrazione riguarda questioni generali concernenti l'azione di miglioramento e di innovazione del Dipartimento nonché l'attuazione del Programma Strategico della Regione Puglia.

4. La Conferenza si convoca in sessione plenaria di norma una volta ogni tre mesi. Si raduna inoltre, quando necessario, su convocazione del Direttore di Dipartimento.

Articolo 10 (Management Board) **(8)**

1. Il Management Board è costituito dal Capo di Gabinetto, che ne convoca e presiede le sedute, dal Segretario Generale della Presidenza, dai Direttori dei Dipartimenti, dall'Avvocato Coordinatore, dal Segretario Generale della Giunta e dal management delle Agenzie regionali strategiche e delle società di capitali a totale partecipazione regionale. Tale struttura ha il compito di supportare la Presidenza della Regione nelle scelte relative a tematiche di innovazione e cambiamento di interesse strategico regionale.

(8) Articolo sostituito con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

CAPO V STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Articolo 11 (Istituzione dei Dipartimenti) **(9)**

1. Sono istituiti tredici Dipartimenti per l'attuazione delle politiche regionali in ambiti omogenei:



REGIONE PUGLIA

- Agricoltura e Sviluppo rurale;
- Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana;
- Bilancio e Affari generali;
- Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili;
- Infrastrutture e Mobilità;
- Personale e Organizzazione;
- Politiche del Lavoro e Formazione;
- Programmazione e Gestione dei Fondi Vincolati;
- Protezione Civile e Gestione Emergenze;
- Salute e Benessere;
- Sviluppo economico;
- Transizione Digitale;
- Welfare e Sport.

(9) Articolo sostituito con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)

1. Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente; assicura il coordinamento dell'indirizzo politico del Presidente e della Giunta regionale tramite il raccordo con i Direttori di Dipartimento e il Segretario Generale della Presidenza.

2. Il Capo di Gabinetto sovrintende all'Ufficio di Gabinetto, coadiuva il Presidente della Regione supportandone l'azione, coordinando l'attività degli uffici di diretta collaborazione. Collabora con il Presidente alla predisposizione e all'aggiornamento del programma ed esercita ogni altra funzione che il Presidente gli delega. Sovrintende alla gestione dell'Ente ed esercita il coordinamento dell'azione amministrativa di competenza dei Dipartimenti con poteri di direttiva; gestisce i conflitti di competenza dei Direttori di Dipartimento e figure analoghe; sovrintende alle procedure di rotazione degli incarichi dirigenziali e alle attività di supervisione, programmazione e controllo delle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione regionale.

Il Capo di Gabinetto coordina l'integrazione della Programmazione unitaria regionale e ne assicura il coordinamento con l'attuazione ed implementazione del Programma di governo. **(10)**

3. [soppresso] **(11)**

4. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 è istituita la figura del Portavoce del Presidente della Giunta regionale con l'attribuzione delle seguenti funzioni:

- coadiuva il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
- svolge le funzioni di Addetto Stampa. Il Presidente della Giunta individua il proprio Portavoce tra gli operatori dell'informazione, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, che siano iscritti all'Albo dei giornalisti e in possesso di comprovata esperienza nel campo dei mezzi di informazione e comunicazione. Il Portavoce sottoscrive un contratto subordinato a tempo determinato di diritto privato e percepisce una indennità in misura non superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle eventuali spese per missioni e



REGIONE PUGLIA

trasferimenti secondo le misure in vigore. Il contratto cessa improrogabilmente con la scadenza del mandato presidenziale ovvero anticipatamente nel caso di diversa decisione di una delle parti.

5. *[Il previgente comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dai commi seguenti] (12)*

5.1. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di cinque consiglieri che lo coadiuvano, assistono e supportano nelle questioni di rilevante interesse politico-strategico per l'Amministrazione in specifiche materie collegate all'esercizio del mandato presidenziale. L'incarico è conferito, sentito il Capo di Gabinetto, con decreto presidenziale previa deliberazione della Giunta regionale a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, a soggetto esterno all'Amministrazione in possesso di adeguata esperienza in campo politico-istituzionale, comprovata dal curriculum vitae, che lo renda idoneo a coadiuvare, assistere e supportare il Presidente nel perseguimento di specifici obiettivi politico-strategici del Governo regionale.

5.2. Il Presidente può avvalersi altresì di consiglieri giuridici esperti nelle materie del diritto costituzionale, amministrativo, dell'economia e finanze, scelti su base fiduciaria, nel numero massimo di quattro, per lo studio e l'approfondimento di tematiche di particolare rilevanza collegate all'esercizio del mandato presidenziale. L'incarico è conferito, sentito il Capo di Gabinetto, con decreto presidenziale, previa deliberazione della Giunta regionale a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, a soggetto esterno all'amministrazione in possesso di adeguata qualificazione comprovata dal curriculum vitae.

5.3. Gli incarichi di cui ai commi 5.1. e 5.2. durano, di regola, tre anni e sono rinnovabili per una durata non superiore al mandato presidenziale. Con delibera di Giunta a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, ai consiglieri è attribuito un trattamento economico commisurato alla specifica qualificazione professionale e culturale, alle competenze attribuite nonché alla temporaneità dell'incarico e, comunque, in misura non superiore alla retribuzione complessiva del Direttore di Dipartimento. Il compenso è liquidato mensilmente a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto. Gli incarichi per i quali, in funzione della loro specifica rilevanza strategica e particolare complessità giuridica, sia richiesto un impegno continuativo, sono soggetti a vincolo di esclusività.

5.4. Ai consiglieri di cui ai commi 5.1. e 5.2. è altresì attribuito il rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento delle funzioni proprie e nell'esclusivo interesse della Regione, che siano state preventivamente autorizzate dalla medesima Direzione Amministrativa del Gabinetto.

6. Gli incarichi di cui ai commi 5.1. e 5.2. sono conferiti a soggetti in possesso, oltre che dei requisiti soggettivi indicati dalle disposizioni medesime, dei requisiti di conferibilità e compatibilità richiesti dalla normativa vigente. Detti incarichi cessano in ogni caso con il termine del mandato presidenziale e sono revocabili in qualsiasi momento, con le medesime modalità del loro conferimento, per il venir meno del rapporto fiduciario, costituendo l'intuitus personae un elemento essenziale non solo nella fase genetica, ma anche in quella della risoluzione del rapporto. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui ai commi 5.1. e 5.2. sono assunti nei limiti del budget a tal fine assegnato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto. **(13)**

7. [soppresso] **(13)**

8. [soppresso] **(13)**

9. [soppresso] **(13)**

10. E' istituita la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente.

11. Il Direttore amministrativo del Gabinetto coordina le attività di Segreteria dello stesso, supporta il Capo di Gabinetto e svolge ogni altra funzione delegata dal Capo di Gabinetto. **(14)**



REGIONE PUGLIA

12. In ragione del ruolo di particolare fiducia, l'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è conferito dal Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto e previa selezione riservata ai dirigenti di ruolo della Regione, per tre anni, rinnovabili. **(14)**

13. L'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento e cessa decorsi centoventi giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. **(14)**

14. Il dirigente regionale, al termine dell'incarico, ha diritto alla assegnazione di un incarico di dirigente del medesimo livello retributivo. **(14)**

(10) Comma sostituito con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

(11) Comma soppresso con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

(12) Comma sostituito con DPGR n. 6 del 13.01.2026.

(13) Commi soppressi con DPGR n. 6 del 13.01.2026.

(14) Commi sostituiti con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 13

(Segreteria Generale della Presidenza) **(15)**

1. È istituita, presso la Presidenza, la Segreteria Generale della Presidenza.
2. Nell'esercizio delle proprie prerogative il Segretario della Presidenza:
 - assicura il supporto tecnico al Capo di Gabinetto nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo svolta dagli organi di governo;
 - collabora alle iniziative concernenti i rapporti fra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale;
 - cura le funzioni previste dalla legge regionale n. 34 del 2001, in materia di Sistema statistico regionale;
 - coordina le attività di controllo di gestione ed il raccordo con l'O.I.V.;
 - assiste, attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente, la Giunta ed il Capo di Gabinetto;
 - assicura l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esteri dell'area euromediterranea;
 - supporta la Presidenza nell'attività di coordinamento delle strutture regionali per la partecipazione ai programmi di Cooperazione internazionale, a reti e organizzazioni internazionali, curando anche i rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere;
 - assicura la terzietà dell'azione amministrativa nell'adozione di atti che potrebbero creare conflitti di competenza tra il Dirigente di Sezione e le funzioni attribuite al medesimo dirigente avvalendosi anche di altri dirigenti regionali;
 - presidia le attività di programmazione e controllo delle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione regionale nonché delle Agenzie regionali, in raccordo con le strutture competenti per materia, sotto la supervisione del Capo di Gabinetto;
 - effettua il controllo sui bilanci delle Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS e delle Agenzie sanitarie regionali in raccordo con le strutture competenti e sotto la supervisione del Capo di Gabinetto;
 - sovrintende alle attività di controllo e verifica della spesa relativa ai Programmi Comunitari.

(15) Articolo sostituito con DPGR n. 242 del 30.4.2026.



REGIONE PUGLIA

Articolo 14 (Segretariato Generale della Giunta) **(16)**

1. È istituito il Segretariato Generale della Giunta Regionale al quale sono assegnate le seguenti funzioni:
 - tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta anche in modalità telematica e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;
 - segue i lavori collegiali della Giunta Regionale, svolge la funzione di segretario verbalizzante, redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale;
 - assicura la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti sottoposti all'esame della Giunta Regionale;
 - provvede all'inoltro degli atti approvati dalla Giunta (s.d.l., regolamenti e deliberazioni se di competenza) al Consiglio Regionale;
 - predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di competenza della stessa;
 - sovrintende alle fasi di redazione della proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e alle fasi di attuazione ed aggiornamento dello stesso;
 - sovrintende alle attività in materia di trasparenza e tutela della privacy;
 - cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta Regionale ed è responsabile della gestione documentale e della conservazione degli atti informatici della Giunta Regionale;
 - predispone ed attua il Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva degli atti regionali approvato annualmente dalla Giunta nell'ambito dei controlli di secondo livello;
 - promuove e coordina ogni azione utile alla semplificazione normativa curandone gli aspetti tecnico-giuridici e fornisce il supporto agli uffici afferenti alla Giunta regionale nella predisposizione di atti normativi e di natura regolamentare.
2. A capo del Segretariato Generale della Giunta Regionale è posto il Segretario Generale. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Direttore di Dipartimento ed è affidato, previo avviso pubblico, con le modalità previste per i Direttori di Dipartimento.
3. Il Segretario Generale della Giunta, in caso di sua assenza o impedimento, può delegare un dirigente afferente al Segretariato a svolgere le funzioni di verbalizzante.

(16) Rubrica e articolo sostituiti con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 15 **(17)**

(17) Articolo soppresso con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 15 bis **(18)** (Struttura autonoma Attuazione del Programma)

1. È istituita la Struttura autonoma Attuazione del Programma, funzionalmente dipendente dal Gabinetto.
2. Il posto di Responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Direttore di Dipartimento ed è affidato, previo avviso pubblico, con le modalità previste per i Direttori di Dipartimento.



REGIONE PUGLIA

3. Alla Struttura Attuazione del Programma sono assegnate le seguenti funzioni ed attività:
- fornisce supporto a tutte le articolazioni regionali al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma di governo;
 - gestisce la comunicazione istituzionale della Regione e dei Piani e Programmi per i quali sia prevista espressamente un'attività di informazione e comunicazione;
 - promuove forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali delle collettività ed implementa gli istituti di partecipazione attiva della Regione;
 - garantisce la coerenza fra i contenuti del programma di governo e i documenti di programmazione;
 - predispone i Piani integrati e i documenti di programmazione quali, a titolo di esempio, il DEFR ed il PIAO;
 - cura e coordina le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
 - sovrintende al decentramento di compiti e funzioni amministrative, nonché delle risorse umane, verso il sistema delle Autonomie Locali.

(18) Rubrica e articolo sostituiti con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 15 ter **(19)**

(19) Articolo soppresso con DPGR n. 127 del 26.3.2024.

Articolo 15 quater

(Struttura speciale Cooperazione euro-mediterranea) **(20)**

1. È istituita la Struttura speciale Cooperazione euro-mediterranea, alle dirette dipendenze del Dipartimento Sviluppo Economico.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale di cui al comma 1 non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento. Ai fini della nomina del Responsabile si applica la disciplina del comma 3 dell'articolo 21.
3. La Struttura speciale Cooperazione euro-mediterranea:
 - coadiuva il Dipartimento nell'assicurare l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esteri e garantisce la massima sinergia, a tutte le strutture dipartimentali, per la costruzione di iniziative ed eventi volti ad attrarre l'interesse verso il patrimonio dell'intero territorio regionale;
 - supporta il Dipartimento nell'attività di coordinamento delle strutture regionali per la partecipazione ai programmi di Cooperazione internazionale, curando anche i rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere;
 - supporta il Dipartimento nelle attività connesse alla partecipazione a reti e organizzazioni internazionali;
 - è Autorità Nazionale delegata al Programma CBC "Grecia Italia" 2014/2020;
 - cura la gestione operativa del Segretariato Tecnico del Programma CBC "Grecia Italia" 2014/2020;
 - esegue il monitoraggio quali-quantitativo delle performance regionali nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale;
 - supporta il Dipartimento nella governance dei programmi CTE e in tutte le altre attività della struttura;
 - segue il Comitato nazionale del Programma di Vicinato "ENI Mediterraneo" e le attività ad esso collegate, a partire dalla gestione dell'info point e delle pagine collegate a "Europuglia.it";
 - si raccorda con l'Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA /ALBANIA/MONTE-NEGRO 2014/2020.



REGIONE PUGLIA

(20) Articolo aggiunto con DPGR n. 262 del 10.8.2021 e così modificato con DPGR n. 327 del 17.9.2021 e successivo DPGR n. 577 del 5.12.2025. Denominazione della Struttura modificata con DPGR n. 331 del 10.6.2025.

Articolo 15 quinquies (Struttura speciale Autorità di Audit) **(21)**

1. È istituita la Struttura speciale Autorità di Audit, funzionalmente dipendente dalla Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale Autorità di Audit non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Servizio.
3. La Struttura speciale Autorità di Audit svolge la funzione di Autorità di Audit a norma dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (RDC) per i Programmi Regionali FESR FSE+ 2021-2027 e del Programma di Cooperazione territoriale Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021- 2027del Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027, a tale scopo Il Dirigente per entrambi i Programmi provvederà a quanto di seguito riportato:
 - garantire, sotto la sua responsabilità, il corretto svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Audit di cui all'art. 77, 79 o 83 e 81 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, a tale scopo, si avvale per le attività riconducibili al FESR per entrambi i Programmi del personale incardinato nella struttura e delle risultanze degli audit della struttura speciale Audit FSE+ per le attività riconducibili al FSE+;
 - predisporre ed approvare una strategia di audit a norma dell'art.78 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - garantire che le attività di audit siano svolte per accertare la completezza, accuratezza e veridicità dei conti presentati per il periodo contabile di riferimento, la legittimità e la regolarità delle spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione con riferimento al medesimo periodo contabile, il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo istituito per i Programmi al fine di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e di redigere ed emettere una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - definire ed approvare per ogni periodo contabile i parametri del campionamento ed estrarre le operazioni che saranno oggetto di audit;
 - rispettare tutte le indicazioni in merito all'audit unico di cui all'art.80 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - eseguire le valutazioni di cui all'art.94 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - gestire i rapporti con i Servizi della Commissione Europea, Corte dei Conti Europea e con IGRUE;
 - assicurare la pronta implementazione delle raccomandazioni che dovessero provenire da IGRUE, Commissione Europea e Corte dei Conti Europea;
 - adottare adeguate misure per garantire il rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza dei componenti della struttura organizzativa;
 - seguire e presidiare gli adempimenti amministrativi per dotare la struttura delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per garantire la piena attuazione del disegno organizzativo approvato e l'efficace svolgimento delle attività previste dalla strategia di audit;
 - approvare la manualistica e i kit di controllo standard per lo svolgimento di audit di sistema, delle operazioni, dei conti;
 - pianificare le attività previste per ciascun periodo di audit, secondo appositi strumenti (workload e



REGIONE PUGLIA

scheduling);

- assicurare che tutte le attività di audit siano svolte nel rispetto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti;
- assistere l'Avvocatura regionale in occasione di eventuali contenziosi relativi agli audit svolti.

Inoltre, allo scopo di mantenere la responsabilità di tutte le attività svolte ai fini dell'espressione del parere di audit a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il Dirigente del Servizio dovrà:

- approvare procedure che garantiscano l'acquisizione degli esiti dei controlli svolti dal Servizio Audit FSE+ secondo quanto previsto dall'ISA 600 ai fini del mantenimento della responsabilità delle funzioni di cui agli artt. 77, 79, 81 e 94 del Regolamento (UE) n. 1060/2021,
- dirigere e coordinare sotto la propria responsabilità le attività del "Group of auditors" del Programma Programma di Cooperazione territoriale Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027.
- Infine, il Dirigente del Servizio è Membro del "Group of Auditors" per il Programma Grecia – Italia 2021-2027, a tale scopo dovrà:
- svolgere gli audit delle operazioni campionate dal "Leader del Group of auditors" a norma dell'art.79 del Regolamento (UE) n. 1059/2021, avvalendosi della struttura organizzativa del Servizio Audit dei Programmi di Cooperazione Territoriale,
- gestire i rapporti con il "Leader del Group of auditors";
- assicurare la pronta implementazione delle raccomandazioni che dovessero provenire da IGRUE, Commissione Europea e Corte dei Conti Europea;
- adottare adeguate misure per garantire il rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza dei componenti della struttura organizzativa;
- seguire e presidiare gli adempimenti amministrativi per dotare la struttura delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per garantire la piena attuazione del disegno organizzativo approvato e l'efficace svolgimento delle attività previste;
- approvare la manualistica e i kit di controllo standard per lo svolgimento degli audit delle operazioni;
- pianificare le attività previste per ciascun periodo di audit, secondo appositi strumenti (workload e scheduling);
- assicurare che tutte le attività di audit siano svolte nel rispetto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti;
- assistere l'Avvocatura regionale in occasione di eventuali contenziosi relativi agli audit svolti.

4. La Struttura speciale Autorità di Audit è responsabile delle funzioni previste dall'art.127 del regolamento (UE) 1303/2013 per il PO FESR FSE 2014-2020 della Puglia e del Programma IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020; in particolare, il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit per la programmazione 2014-2020 è l'Autorità di Audit di entrambi i summenzionati Programmi Operativi, pertanto garantisce ed è responsabile delle seguenti funzioni:

- a) svolgimento delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate;
- b) definizione della dimensione del campione in modo che sia sufficiente a consentire al Dirigente della Struttura speciale Autorità di Audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario 1046/2018, nel rispetto delle regole stabilite per il campionamento statistico e non statistico dai regolamenti applicabili;
- c) applicazione al lavoro di audit degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia;
- d) redazione ed adozione della strategia di audit a norma dell'art. 127 par. 4 del regolamento (UE) 1303/2013;
- e) audit dei conti annuali presentati dall'AdG designata a norma dell'art. 123 par.3 del regolamento (UE) 1303/2013;



REGIONE PUGLIA

f) definizione, per ciascun periodo contabile, del trattamento delle irregolarità, del tasso di errore totale e del tasso di errore residuo secondo gli orientamenti della Commissione Europea applicabili;

g) redazione ed adozione di:

- i. un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario 1046/2018;
- ii. una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma dell'art. 127 paragrafo 1 del regolamento (UE) 1303/2013, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti da a) a e) per il solo POR Puglia 2014-2020, il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit si avvale del supporto della Struttura Speciale Audit FSE+ secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 15 sexies.

6. Per le specifiche attività connesse alle attività di audit svolte ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021 la Struttura Speciale Autorità di Audit esercita le prerogative proprie del Dirigente di vertice nei confronti del dirigente della Struttura Speciale Audit FSE+.

7. Affinché sia documentata la responsabilità finale delle funzioni ex art. 127 del regolamento (UE) 1303/2013 da parte della Struttura speciale Autorità di Audit, dovranno essere approvate formali procedure volte a disciplinare e coordinare l'esercizio delle funzioni della Struttura speciale Audit FSE+ di cui al comma 4 dell'art. 15 sexies.

8. Infine, la Struttura speciale Autorità di Audit è membro del group of auditor del programma Interreg Grecia Italia 2014-2020, ai sensi dell'art.25 del Regolamento (UE) n. 1229/2013.

(21) Articolo aggiunto con DPGR n. 434 del 25.10.2022 e successivamente modificato con DPGR n. 538 del 17.12.2024.

Articolo 15 sexies

(Struttura speciale Audit FSE+) **(22)**

1. È istituita la Struttura speciale Audit FSE +, funzionalmente dipendente della Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei.

2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale Audit FSE + non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Servizio.

3. Il dirigente responsabile della Struttura speciale Audit FSE+ svolge i controlli di secondo livello sui progetti finanziati nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 per il FSE+. Gli esiti dei controlli dovranno confluire relazione annuale di controllo di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, al fine di consentire all'Autorità di Audit del Programma di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. A tale scopo il dirigente del Servizio Audit FSE+, avvalendosi del personale incardinato nel Servizio, svolge le seguenti attività:

- esecuzione degli audit di sistema riconducibili al FSE+, secondo quanto pianificato per ciascun periodo contabile dalla strategia di audit redatta a norma dell'art. 78 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ed approvata dall'Autorità di audit del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027;
- svolgimento dell'audit delle operazioni certificate nell'ambito del FSE+, secondo il campione trasmesso dall'Autorità di Audit del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027;



REGIONE PUGLIA

- esecuzione dell'audit dei conti presentati per il FSE+ secondo la bozza trasmessa dall'Autorità di Audit.
- eseguire le valutazioni di cui all'art.94 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, riportando il lavoro svolto su apposita relazione da trasmettere all'Autorità di audit del Programma;
- assistere e supportare l'Autorità di audit nei rapporti con i Servizi della Commissione Europea, Corte dei Conti Europea e IGRUE;
- assicurare la pronta implementazione delle raccomandazioni riguardanti il FSE+ che dovessero provenire da IGRUE, Commissione Europea e Corte dei Conti Europea;
- adottare adeguate misure per garantire il rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza dei componenti della struttura organizzativa;
- seguire e presidiare gli adempimenti amministrativi per dotare la struttura delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per garantire la piena attuazione del disegno organizzativo approvato e l'efficace svolgimento delle attività previste;
- pianificare le attività previste per ciascun periodo di audit, secondo appositi strumenti (workload e scheduling);
- assicurare che tutte le attività di audit siano svolte nel rispetto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti;
- assistere l'Avvocatura regionale in occasione di eventuali contenziosi relativi agli audit svolti riguardanti il FSE+.

4. La Struttura speciale Audit FSE+ supporta l'Autorità di Audit del POR PUGLIA 2014 2020 nelle funzioni di cui al comma 4 dell'art.15 quinquies lettere da a) ad e) per entrambi i Fondi. In particolare, il supporto si articola nelle attività di seguito individuate:

- Gestione dei rapporti con IGRUE, Commissione Europea, Corte dei Conti europea;
- Pianificazione delle attività previste per ciascun periodo di Audit e nella definizione del planning triennale;
- Definizione dei parametri di campionamento finalizzato alla realizzazione dell'Audit delle operazioni;
- Aggiornamento della strategia di Audit e del Manuale di controllo;
- Definizione del workload e dello scheduling;
- Selezione dei test di conformità;
- Coordinamento e supervisione delle attività di Audit di sistema, audit delle operazioni e audit dei conti.
- Le modalità operative relative allo svolgimento delle summenzionate attività saranno disciplinate da apposita procedura approvata dall'Autorità di Audit.

(22) Articolo aggiunto con DPGR n. 434 del 25.10.2022 e successivamente modificato con DPGR n. 538 del 17.12.2024.

Articolo 15 septies **(23)**

(Struttura speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile)

1. È istituita la Struttura speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile, alle dirette dipendenze del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale di cui al comma 1 non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento **(23)**. Ai fini della nomina del Responsabile si applica la disciplina del comma 3 dell'articolo 21.



REGIONE PUGLIA

3. La Struttura speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile gestisce le chiamate di emergenza e l'inoltro alle strutture operative competenti, quali Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.

(23) Articolo aggiunto con DPGR n. 434 del 25.10.2022 e modificato limitatamente all'equiparazione della Struttura speciale a Sezione, anziché a Servizio di Dipartimento, con DGR n. 282 del 14.3.2024. Successivamente modificato con DPGR n. 577 del 5.12.2025.

Articolo 15 octies **(24)**

(Struttura Speciale Monitoraggio dell'attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza)

1. È istituita la Struttura Speciale Monitoraggio dell'attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente.
2. Il posto di Responsabile della Struttura Speciale Monitoraggio dell'attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento.
3. Alla Struttura Speciale sono assegnate le seguenti funzioni:
 - cura e coordina le azioni per il monitoraggio dell'attuazione nella Regione del PNRR e del PNC, interfacciandosi con le diverse strutture europee, nazionali, regionali e locali competenti nonché quelle comunque insistenti sul territorio, al fine di monitorare, in particolare, i progetti di diretta attuazione regionale,
 - raccoglie presso gli enti pubblici ed i soggetti collettivi le informazioni sugli interventi finanziati di cui sono beneficiari e sullo stato di attuazione degli stessi,
 - utilizza un sistema informativo di raccolta dei dati relativi, funzionale alla elaborazione di un report periodico sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati a valere sul PNRR e del PNC, localizzati sul territorio regionale indipendentemente dalle caratteristiche istituzionali dei soggetti attuatori pubblici e privati avvalendosi di sistemi informativi disponibili, ivi compreso la banca dati BDAP.

(24) Articolo aggiunto con DPGR n. 104 del 17.3.2023.

Art. 15 novies **(25)**

(Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei)

1. È istituita la Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale Audit e Controllo Fondi Europei non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento.
3. Alla Struttura speciale sono assegnate le seguenti funzioni:
 - coordina le attività di audit sui Programmi a gestione concorrente a valere sui Fondi FESR, FSE e FSE+ nella titolarità della Regione Puglia, interfacciandosi con le strutture titolari delle attività di cui all'art.127 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 77 del Reg. (UE) 1060/2021;
 - coordina e supervisiona le attività di controllo relative ai progetti a valere sul PNRR del soggetto attuatore Regione Puglia, svolte dalle Sezioni competenti, a tale scopo, redige apposito manuale delle procedure ed



REGIONE PUGLIA

- elabora apposite check-list di controllo;
- nell'ambito delle attività di cui al punto b) effettua verifiche a campione sull'adeguatezza dei controlli svolti dalle strutture regionali, anche allo scopo di garantire che i finanziamenti regionali erogati siano stati utilizzati regolarmente e legittimamente e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse.

(25) Articolo aggiunto con DPGR n. 538 del 17.12.2024.

Art. 15 decies **(26)**

(Struttura speciale Supervisione controlli interni)

1. È istituita la Struttura Speciale supervisione controlli interni, alle dirette dipendenze della Struttura speciale Audit e Coordinamento controlli Fondi Europei.
2. Il posto di Responsabile della Struttura Speciale supervisione controlli interni non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento.
3. Alla Struttura speciale sono assegnate le seguenti funzioni nell'ambito del PR FESR/FSE 2021-2027:
 - esecuzione della Quality Review sugli audit delle operazioni svolti a norma dell'art.77 par.1 del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - esecuzione della Quality Review sugli audit di sistema svolti a norma dell'art.77 par.1 del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - esecuzione della Quality Review sugli audit dei conti svolti a norma dell'art.77 par.1 del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - esecuzione della Quality Review sulla Relazione di cui al par.5 lettera b) dell'art.63 del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
 - esecuzione della Quality Review su Strategia di Audit e Manuale dell'Autorità di Audit;
 - supporto all'Autorità di Audit designata a norma dell'art.77 del Regolamento (UE) 1060/2021 in occasione degli audit della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e di IGRUE.

(26) Articolo aggiunto con DPGR n. 538 del 17.12.2024.

Articolo 16

(Collegio degli esperti del Presidente)

1. È costituito, nell'ambito della Presidenza della Regione, il Collegio degli esperti del Presidente.
2. Il Collegio degli esperti è una Struttura presieduta dal Presidente della Regione e costituita dal Capo di Gabinetto e da personalità di elevatissimo profilo che sono in possesso di specifiche e riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza per il miglior perseguimento dei fini istituzionali della Regione.
3. I membri del Collegio degli esperti sono nominati direttamente dal Presidente sulla base di un curriculum che attesti il possesso delle professionalità di cui al comma 2 maturate nell'ambito di una o più realtà pubbliche o private anche su scala regionale.



REGIONE PUGLIA

4. Il Collegio degli esperti, su richiesta del Presidente, rende pareri su particolari questioni che richiedono profonde competenze tecniche e/o amministrative e la conoscenza di buone prassi, già sperimentate in analoghi percorsi decisionali e può proporre "pareri di iniziativa" alla Presidenza su temi di carattere culturale, sociale ed economico ritenuti di particolare rilevanza per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

5. L'incarico di componente del Collegio degli esperti è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso delle eventuali spese autorizzate, documentate e sostenute per attività correlate allo stesso.

TITOLO II DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)

1. L'accesso alla dirigenza regionale è disciplinato dalle norme nazionali e regionali vigenti.

CAPO II ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

Articolo 18 **(27)** (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)

1. I Direttori di Dipartimento e le figure analoghe assumono la titolarità e la responsabilità della struttura organizzativa loro affidata ed esercitano le funzioni, le facoltà, i compiti dei dirigenti apicali delle pubbliche amministrazioni e, in particolare:

- attuano i programmi secondo gli indirizzi degli organi di governo;
- formulano proposte agli organi politici anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge e degli altri atti di loro competenza;
- nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti e mediante atti organizzativi adeguati alle finalità da perseguire, assegnano il personale, gli obiettivi, le risorse strumentali ai Dirigenti delle Sezioni, delle Strutture di Staff e di Progetto ricadenti nella competenza del Dipartimento e assicurano la loro costante integrazione mediante la Conferenza delle Sezioni, convocata almeno trimestralmente;
- curano la gestione del cambiamento organizzativo e sono responsabili del benessere organizzativo delle strutture assegnate;
- esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rivenienti da espresse previsioni normative ovvero dalle risorse necessarie alla gestione di programmi o attività che la Giunta Regionale affida direttamente alla loro responsabilità;
- esprimono, laddove richiesto, pareri di regolarità tecnica e sottoscrivono le istruttorie delle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;



REGIONE PUGLIA

- dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti funzionalmente subordinati, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- curano i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive del Presidente, della Giunta e del Capo di Gabinetto;
- sono direttamente responsabili del corretto ed efficace adempimento delle direttive emanate dal Capo di Gabinetto;
- assegnano il budget delle Elevate Qualificazioni ai Dirigenti di Sezione per lo svolgimento di attività specifiche che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche al fine di ridurre il numero delle strutture dirigenziali complessive;
- assicurano l'attuazione a livello dipartimentale delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e relativi decreti attuativi e al PTPCT regionale, svolgendo le funzioni di referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

(27) Articolo sostituito con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, la definizione delle Sezioni all'interno di ciascun Dipartimento o struttura equiparata è proposta dal Coordinamento dei Dipartimenti mediante provvedimento di Giunta Regionale predisposto dal Direttore del Dipartimento competente all'organizzazione, per essere ratificato dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Il numero dei Servizi ricadenti in ciascun Dipartimento è stabilito in sede di Coordinamento in seduta plenaria con la presenza del Segretario Generale del Consiglio Regionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di quest'ultima struttura. Il Dirigente della Sezione competente all'organizzazione, secondo le decisioni organizzative di ciascun Direttore di Dipartimento, provvede alla istituzione formale dei Servizi della Giunta Regionale e delle strutture autonome, ad esclusione di quelle del Consiglio Regionale.
3. La distribuzione dei Servizi, in coerenza con le norme di contenimento dei costi organizzativi e dei contratti collettivi nazionali e integrativi della dirigenza, avviene con ratifica del Direttore competente all'organizzazione, delle decisioni organizzative assunte dal Direttore di Dipartimento competente.
4. Le Strutture di Progetto che presentano obiettivi e programmi trasversali o strutture analoghe sono istituite previo conforme parere del Coordinamento dei Dipartimenti che ne stabilisce la collocazione, con atto organizzativo del Direttore competente all'organizzazione. La Giunta regionale stabilisce il grado di complessità delle Strutture di Progetto ai sensi dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo del presente decreto.
5. Le Strutture di Staff e le Strutture di Progetto diverse da quelle del comma 4 sono istituite con atto organizzativo del Direttore di Dipartimento competente all'organizzazione, secondo le modalità di istituzione dei Servizi.
6. La modificazione e la soppressione delle strutture organizzative dirigenziali è disposta dai medesimi soggetti e con le stesse modalità previste dai commi precedenti per la loro istituzione.



REGIONE PUGLIA

Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)

1. Nell'esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, i dirigenti assumono la titolarità e la responsabilità delle strutture organizzative a essi affidate ed esercitano i seguenti compiti e i poteri:
 - formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Dipartimento e ai dirigenti delle strutture dirigenziali sovraordinate e attuano le direttive da essi impartite;
 - curano il raggiungimento degli obiettivi fissati adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitando i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - assicurano la legittimità e la correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
 - dirigono, coordinano, controllano le attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati alle proprie strutture organizzative.

2. Nelle materie di competenza, i Dirigenti di Sezione formulano le proposte di deliberazione da presentare alla Giunta Regionale ovvero esprimono il richiesto parere di regolarità tecnica e/o contabile, previa comunicazione al Direttore di Dipartimento almeno sette giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima della presentazione.

3. Gli atti dirigenziali, anche quelli adottati in forza di delega dirigenziale ai sensi articolo 45, comma 1, della Legge Regionale 16/04/2007, n. 10, sono pubblicati all'Albo telematico per dieci giorni lavorativi e sono poi archiviati nel sistema informativo di gestione documentale. L'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli originali cartacei o informatici degli atti dirigenziali sono conservati e custoditi presso la Sezione competente sotto la diretta responsabilità del relativo Dirigente.

Articolo 21 (Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha natura di affidamento fiduciario ed è attribuito dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente. **(28)**

2. I posti di Direttore di Dipartimento non sono compresi nella dotazione organica.

3. L'incarico è conferito, previo avviso pubblico, a dirigenti regionali in servizio, ovvero a dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero a persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi di amministrazione o in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o equivalente secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.



REGIONE PUGLIA

4. Con il provvedimento di affidamento dell'incarico la Giunta Regionale determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore di Dipartimento che include una quota non inferiore al 20% quale retribuzione di risultato da corrispondere all'esito della valutazione annuale. **(28)**
5. In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui ai commi 3 e 4, l'Amministrazione regionale, nella persona del Dirigente competente in materia di personale, stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Direttore di Dipartimento designato con deliberazione di Giunta regionale. Per quanto non diversamente previsto dal contratto individuale di lavoro, al Direttore si applicano gli istituti contrattuali vigenti della dirigenza regionale.
6. Se la designazione dell'incarico di Direttore di Dipartimento o figure analoghe ricade su un dirigente, dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio e il diritto alla conservazione del posto in dotazione organica. Fatti salvi eventuali mutamenti organizzativi, la responsabilità della struttura organizzativa conferita precedentemente alla designazione è assegnata ad interim ad altro dirigente di struttura regionale di pari graduazione, per tutta la durata dell'incarico di Direttore. E' altresì possibile, per la medesima durata d'incarico, assegnare dette strutture ad altro dirigente regionale il cui precedente incarico sarà mantenuto ad interim. Al termine del mandato il Direttore rientra dall'aspettativa per assumere la responsabilità dell'incarico a cui era precedentemente preposto e il dirigente rientra nella titolarità dell'incarico mantenuto ad interim. In subordine e nel caso di mutamenti organizzativi, i dirigenti sono assegnati a strutture dirigenziali, di pari graduazione, la cui titolarità è conferita ad interim ad altro dirigente regionale, ovvero a strutture prive di titolarità, nel rispetto delle competenze professionali acquisite. **(29)**
7. Analogamente si procede nel caso che i conferimenti attengano agli incarichi di cui al comma 4 del precedente art. 4, salvo specifiche disposizioni di legge regionale.
8. Il Direttore di Dipartimento, al fine di assicurare la coerenza del proprio ruolo di coordinamento e controllo degli atti predisposti dai dirigenti di Sezione, non assume ad interim l'incarico di Dirigente di Sezione o di Servizio.

(28) Commi sostituiti con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

(29) Periodo aggiunto con DPGR n. 331 del 10.6.2025.

Articolo 22

(Conferimento dell'incarico di dirigente)

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, nonché dell'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del Codice Civile.
2. Il Direttore di Dipartimento valuta le candidature dei dirigenti di Sezione che ricadono nei propri ambiti organizzativi e comunica le proprie motivate decisioni al Direttore competente all'organizzazione, ai fini della predisposizione della deliberazione di conferimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
3. Il Direttore di Dipartimento, acquisito il parere del competente dirigente di Sezione, valuta le candidature dei dirigenti di Servizio più idonee all'espletamento delle funzioni per essi previste e comunica le motivate decisioni al Direttore competente all'organizzazione. Quest'ultimo adotta l'atto di conferimento degli incarichi di Dirigente di Servizio.



REGIONE PUGLIA

4. Analogamente alla procedura di cui ai precedenti commi sono conferiti gli incarichi dirigenziali afferenti alle Strutture di Staff o di Progetto, secondo graduazione, e quelli da affidare nelle strutture di vertice non collocate nei Dipartimenti.
5. Nel caso in cui il dirigente al quale s'intende conferire l'incarico presti servizio presso diverso Dipartimento o strutture analoghe, la procedura di cui ai precedenti commi è preceduta dall'intesa tra i Direttori o figure analoghe, coinvolti. La presente disposizione si applica anche quando è coinvolta la struttura amministrativa del Consiglio Regionale. Si prescinde dalla predetta intesa in caso di conferimento di un incarico di Dirigente responsabile di una Sezione o struttura equiparata ad un Dirigente responsabile di un Servizio o struttura equiparata.
6. Qualora non dovessero pervenire istanze di candidatura ovvero le domande pervenute non dovessero evidenziare il possesso, da parte del/i candidato/i dei requisiti professionali e attitudinali richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico ad altro dirigente a tempo indeterminato già in servizio presso la Regione Puglia.
7. Tutti gli incarichi conferiti dal Direttore di Dipartimento sono comunicati alla Giunta Regionale cinque giorni prima della formale adozione.

Articolo 23 (30)

(Durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe non deve avere durata inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni, compresa l'eventuale proroga o rinnovo. L'incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l'incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.
2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Dipartimento e figure analoghe cessano decorsi centoventi giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.
3. In caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe, nelle more dell'espletamento della prevista procedura di avviso pubblico, la Giunta regionale affida temporaneamente l'incarico *ad interim* ad altro Direttore di Dipartimento.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore di Dipartimento o figura analoga, fino ad un mese, l'ordinaria attività amministrativa è assicurata dal Capo di Gabinetto.
5. In caso di assenza del Direttore di Dipartimento o figura analoga superiore ad un mese, la Giunta regionale affida temporaneamente l'incarico *ad interim* ad altro Direttore di Dipartimento.

(30) Articolo sostituito con DPGR n. 242 del 30.4.2026.

Articolo 24

(Durata degli incarichi dirigenziali e figure analoghe - funzioni vicarie)

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni e sono rinnovabili nel rispetto dei dettami normativi in materia di trasparenza e anticorruzione.



REGIONE PUGLIA

2. Tutti gli incarichi dirigenziali attribuiti nei nove mesi precedenti allo scioglimento del Consiglio Regionale possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia diversamente provveduto, si intendono confermati fino alla prevista scadenza.
3. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Sezione inferiore ad un mese, le attività di ordinaria amministrazione possono essere assolte, previa delega, da un Dirigente di Servizio della medesima Sezione. In caso diverso sono attribuite le funzioni vicarie.
4. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Servizio inferiore ad un mese, le funzioni sono assolte dal Dirigente di Sezione sovraordinato. In caso diverso sono attribuite le funzioni vicarie.
5. Le funzioni vicarie di un Dirigente di Sezione sono attribuite ad interim dalla Giunta regionale con proprio atto, sulla base delle indicazioni del Direttore, o figura analoga, ad uno dei Dirigenti di Sezione ricadenti nell'ambito organizzativo della Direzione.
6. Le funzioni vicarie di un Dirigente di Servizio sono conferite ad interim con determinazione del Direttore preposto o figura analoga, ad uno dei dirigenti della stessa Sezione o Dipartimento.
7. In tutti i casi sono fatti salvi i diritti e le prerogative previste dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto Funzioni Locali.
8. L'assolvimento delle funzioni vicarie comporta tutte le attribuzioni, i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari.

Art. 25

{Assegnazione obiettivi e risorse}

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dagli articoli 36 comma 3, 39 comma 10 e 45 comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di bilancio, adotta il documento programmatico triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato "Obiettivi strategici e assegnazione delle risorse".
2. In coerenza con i contenuti del programma di governo e del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, nonché degli atti di programmazione settoriale, gli "Obiettivi strategici e assegnazione delle risorse" individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici. L'istruttoria di tale documento è affidata alla Segreteria Generale della Presidenza, con la collaborazione dei Direttori di Dipartimento e figure equiparate.
3. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1e con riferimento ai suoi contenuti, la Giunta adotta il documento programmatico triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato "Piano della Performance", previa istruttoria con i Direttori di Dipartimento e figure equiparate e la collaborazione dei rispettivi dirigenti di Sezione/Servizio.
4. Il Piano della Performance individua gli obiettivi, le azioni (attività e procedimenti), le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali di ciascun Dipartimento e Struttura autonoma, e costituisce il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione.
5. Il Piano della Performance contiene:



REGIONE PUGLIA

- La descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi e le azioni da realizzare;
- l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e azione assegnata, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;
- l'elencazione dei capitoli di bilancio (autonomo/vincolato) attribuiti per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e azione assegnata .

6. L'Amministrazione regionale adotta entro il 30 giugno di ciascun anno la "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Articolo 26

(Responsabilità dirigenziale)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al Direttore di Dipartimento o al dirigente, valutati all'esito delle procedure di valutazione previste, determinano gli effetti e le conseguenze stabiliti dall'art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni Locali.

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato al principio della partecipazione del valutato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 27

(Nuova struttura organizzativa)

1. Il presente Atto di Alta Organizzazione sostituisce quello adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del trattamento economico dei Direttori di Dipartimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443.

3. Alla data di insediamento dei Direttori di Dipartimento, le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nel documento allegato e contrassegnato con la lettera A).

4. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti, i Direttori di Dipartimento definiscono le attività previste dall'art. 19.



REGIONE PUGLIA

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti Decreti del Presidente della Giunta Regionale:

- n. 443 del 31.7. 2015, ad esclusione dell'articolo 28;
- n. 129 del 7.3.2016;
- n. 304 del 10.5.2016;
- n. 714 del 30.11.2016;
- n. 2 del 9.1.2017;
- n. 167 del 24.3.2017;
- n. 224 del 20.4.2017;
- n. 151 del 14.3.2018;
- n. 485 del 3.8.2018;
- n. 554 del 24.9.2018, limitatamente agli articoli 1 e 2;
- n. 556 del 25.9.2018.

2. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia e dall'articolo 59, comma 8, della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1, dalla data di entrata in vigore del presente atto di organizzazione, limitatamente all'ambito di applicazione definito dall'articolo 1, comma 1, sono abrogate altresì tutte le disposizioni con esso incompatibili.